

Milano, 31 agosto

Informativa per le aziende sul Decreto Correttivo sulle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 il **Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106** recante le **"Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**. Il nuovo testo è entrato in vigore il 20 agosto 2009.

Si segnalano le principali novità introdotte del decreto correttivo, escludendo parti prettamente tecniche:

- certezza della data del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) attestabile mediante la firma del Datore di lavoro, RSPP, RLS, MC;
- piena entrata in vigore dell'obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato al momento in cui la Commissione consultiva permanente elaborerà i criteri valutativi o, in ogni caso, dal 1° agosto 2010;
- introduzione dell'obbligo, in sede di valutazione dei rischi, di tenere conto delle diverse tipologie contrattuali con cui sono inseriti i lavoratori;
- semplificazione degli obblighi inerenti il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) **dal quale vengono esclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci ed i lavori di breve durata (sotto i due giorni)**;
- consultazione del DVR esclusivamente in azienda da parte del RLS;
- differente indicazione dei lavoratori "volontari" cui è esteso l'obbligo di garanzia di sicurezza, tenendo conto delle modalità di lavoro;
- modifica sostanziale dell'impianto sanzionatorio: in via generale è mantenuta la pena dell'arresto e diminuita quella dell'ammenda;
- rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa e del concetto di reiterazione;
- in materia di delega, viene aggiunta, per il soggetto delegato, la possibilità di delegare a sua volta alcune funzioni con eccezione di quelle a lui espressamente delegate;

- **possibilità di effettuare la visita medica preassuntiva, con facoltà per il datore di lavoro di rivolgersi alle strutture pubbliche o al medico competente;**
- comunicazione all'INAIL, ai fini statistici, dei dati sugli infortuni superiori a 1 giorno oltre a quello dell'evento;
- comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS;
- potenziamento del ruolo degli Organismi Paritetici per le attività di “promozione” e “svolgimento” della formazione, nonché del ruolo premiante dell'asseverazione dei modelli di gestione e organizzazione ex art. 30;
- introduzione della “patente a punti” per la qualifica dell'impresе del settore edile.

Alla luce delle significative modifiche ed integrazioni introdotte dal Correttivo del Testo Unico, sarà nostra cura informarVi in merito all'applicazione specifica nella Vostra azienda in occasione dei prossimi incontri. La documentazione da noi prodotta, allo stato attuale, non necessita di particolari modifiche.